Sentenza n. 2126/2026 pubbl. il 01/11/2026
RG n. 2150/2024
Repert. n. 1223/2026 del 02/11/2026
Sentenza n. cronol. 11223/2026 del 01/11/2026

**N.RG 2150 / 2024**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA**

**SEZIONE UNICA**

**SENTENZA**

**vertente tra**

omissis omissis (CF omissis - Avv. PIERLUIGI TELESE

**-RICORRENTE-**

**contro**

Compass Banca s.p.a. (CF 00864530159)

Avv omissis

**-RESISTENTE-**

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

Il Giudice, visti gli atti di causa e le memorie difensive da intendersi come riportati e conosciuti; ritenuta applicabile, al caso di specie, attesa la data di emissione della presente sentenza, la disciplina di cui all'art.52, c.5°, L.18.6.2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)

**Osserva:**

Il ricorrente, assumendo di aver stipulato in data 08 ottobre 2015 con la Compass Banca s.p.a. il contratto di prestito personale recante nr. omissis per il complessivo importo di € 8.960,00 da rimborsare a mezzo nr. 48 rate mensili da € 238,67 ciascuna,

Firmato Da: RITA IANNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b2e1ddef1f46d5c

Copia anonimizzata a cura dell'avv. Pierluigi Telese · dati personali delle parti e dei terzi oscurati

, contestava, con riferimento al prestito personale oggetto del contendere, la violazione delle norme dettate in tema di usura bancaria.

Concludeva infatti per l'accertamento e la dichiarazione della violazione dell'art.1815 cod. civ. per usura genetica del contratto di finanziamento, con la conseguente condanna della resistente alla ripetizione in suo favore dell'importo di € 2.291,72 .

"Nulla quaestio" circa la legittimazione delle parti in causa che risulta provata dagli atti acquisiti, prodotti ed esibiti: ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Appare incontestato e acclarato che l'istante provvedeva puntualmente al pagamento delle singole rate di finanziamento e che il petitum è circoscritto all'accertamento dell'usurarietà del tasso ab origine pattuito e, conseguentemente, alla ripetizione dell'indebito.

La principale questione squisitamente giuridica da risolvere è la connessione della polizza sottoscritta dall'istante con il finanziamento e pertanto la sua inclusione nel TEG: vale a dire, nel caso de quo, l'inclusione del premio assicurativo di € 960,00 nel calcolo del TEG.

Si rammenta che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) annuo rappresenta un indicatore sintetico e convenzionale di costo con il quale si esprime, in misura percentuale, il costo totale di un Finanziamento e risponde all'esigenza, sorta in ambito comunitario, di tutelare la trasparenza nelle operazioni di Finanziamento, in particolar modo per le Operazioni di Credito al Consumo (Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE, D.M. 7.8.1992).

A tal proposito, si ricorda che, nella prassi le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie per legge o per contratto, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito; le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all'atto dell'accensione del mutuo o prestito, il premio viene di norma aggiunto all'importo finanziato e le relative rate di restituzione vengono incluse in quelle complessive; da ciò consegue che sussiste un rapporto di accessorietà tra i due contratti quando la polizza è stipulata a tutela del credito e con durata pari alla naturale scadenza del finanziamento.

Le parti infatti, mirano a realizzare un'operazione economico-giuridica unitaria, la quale, benché composta da due contratti ,distinti sotto il profilo formale, si fonda su «una causa unica in concreto». Sussiste, più in particolare, un rapporto di chiara



Firmato Da: RITA IANNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b2e1ddef1f46d5c

accessorietà tra assicurazione e credito da essa garantito : venendo meno quest'ultimo, cade l'unica ragione di sopravvivenza della prima, che, dunque, ex articolo 1896 c.c., non può che sciogliersi.

Nel caso sottoposto alla delibazione di questo Giudice , benchè vi siano elementi che possono indurre a qualificare la polizza come copertura sanitaria-assistenziale anziché come polizza di protezione del credito, (v agli atti ad es copre invalidità permanente da malattia e rimborso spese mediche) si ritiene accoglibile la tesi del ricorrente di connessione della stessa al finanziamento.

Il collegamento negoziale, a parere di questo giudice,è ricavabile dalla contestualità di stipula, dal premio finanziato da Compass, dalla trattenuta diretta del premio, dal fatto che Compass sia quale contraente della polizza collettiva.

Infatti -v artt 6 e 10- il premio viene anticipato da Compass e finanziato all'assicurato; la polizza -v artt 13 e 16-è una polizza collettiva stipulata da Compass quale Contraente e riservata ai clienti della banca; il premio è parametrato alla durata del contratto (€ 20 mensili per durate fino a 60 mesi); -art. 6.-

In definitiva e estrema sintesi la copertura è riservata ai clienti Compass;è collocata da Compass; è finanziata da Compass; è stipulata contestualmente al prestito; è economicamente incorporata nel finanziamento; il relativo costo è addirittura assoggettato agli interessi del prestito.

Del resto la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass 17577 /26)è orientata nel riconoscere ai fini della valutazione della eventuale natura usuraia di un contratto di mutuo che debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito in conformità di quanto previsto dall'art.644 cp c 4 essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

Né possono accogliersi le eccezioni sollevate da Compass ritenendo questo Giudice che la presunzione derivante dalla contestualità non sia stata superata.

Agli atti non vi è la produzione di contratto alternativo senza polizza; né è stata fornita prova circa la effettiva facoltatività della copertura.

Poichè il petitum richiedeva un accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, veniva ammessa dal Giudice CTU contabile , redatta in modo puntuale ,dettagliata e priva di vizi logico giuridici ,dal Dott omissis , a cui questo Giudice integralmente si riporta; dando rilievo alle controdeduzioni sollevate dal CTP nominato da Compass, in particolare ,si evidenzia che il CTU conferma di avere utilizzato il TEG quale indicatore per la verifica



Firmato Da: RITA IANNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b2e1ddef1f46d5c

dell'usura. "…*Il TAEG è richiamato nella relazione soltanto quale dato contrattuale di riscontro e controllo, poiché il contratto Compass espone espressamente sia il TAEG senza premi assicurativi sia il TAEG con premi assicurativi. Pertanto, la verifica antiusura contenuta nella presente relazione non si fonda sul TAEG quale parametro sostitutivo, ma sul TEG ricalcolato mediante la formula di equivalenza finanziaria dei flussi..".*

Il CTU , esulando correttamente da ogni considerazione strettamente giuridica, prospetta due ipotesi :

TEG al 13,657% se il premio assicurativo viene escluso;

TEG al 20,911% se il premio assicurativo viene incluso.

Allora, come supra detto, poichè qualsiasi costo funzionalmente connesso al finanziamento concorre a determinare il costo complessivo e deve esser preso in considerazione nella verifica del rispetto della soglia di usura, nel caso de quo la polizza 'Protezione Salute', a parere di questo Giudice, presenta un collegamento negoziale ed economico con il finanziamento tale da dover essere inclusa nel costo complessivo del credito; conseguentemente il TEG accertato dalla CTU (20,911%) supera il tasso soglia del 17,50%, con applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dà diritto del mutuatario alla ripetizione delle somme individuate dal CTU : € 2.285,72, di cui euro 1.189,04 per interessi corrispettivi e euro 1.096,68 per oneri contrattuali connessi non fiscali considerati nel costo del credito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da omissis omissis nei confronti di Compass Banca spa in p.l.r.p.t. così provvede ogni contraria istanza rigettata :

1. Accoglie la domanda e per l'effetto ,acclarato un TEG superiore al tasso soglia antiusura, dichiara la nullità della clausola degli interessi e condanna Compass Banca spa alla restituzione nei confronti del ricorrente della somma pari ad € 2.285,72, oltre interessi legali dal 9.11.2022 e, dalla domanda giudiziale, al saggio dell'art. 1284, comma 4, .



Firmato Da: RITA IANNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b2e1ddef1f46d5c

1. Condanna Compass Banca spa al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida complessivamente in € 2.300,00 di cui € 1.336,00 per spese ,(comprensive di CTU e costo di mediazione)oltre rimborso forfettario al 15% IVA, se dovuta, e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in TORRE ANNUNZIATA il 01-11-2026

*Il Giudice di Pace*
Dott. RITA IANNONE

Firmato Da: RITA IANNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b2e1ddef1f46d5c